

*Violenza alle donne, processo penale e opinione pubblica fra Otto e Novecento*

La crescente attenzione da parte della società e delle istituzioni nei confronti degli episodi di violenza contro le donne e i recenti interventi legislativi volti al rafforzamento della tutela delle vittime – da ultimo il c.d. “Codice Rosso” (legge 19 luglio 2019 n. 69) – hanno sollecitato, negli ultimi anni, numerosi studi sul tema, anche in prospettiva storica<sup>1</sup>, nell’ambito della riflessione sulle matrici sociali e culturali del femminicidio – come categoria criminologica che indica la violenza maschile contro le donne commessa per motivi di genere<sup>2</sup> – e della ricerca di adeguate forme di prevenzione e repressione di esso.

Il libro di Licia Badesi offre un importante contributo alla storia della violenza di genere, che ci restituisce una vivida testimonianza del fenomeno nel territorio comasco tra Otto e Novecento.

Attraverso un’accurata indagine sui fascicoli processuali per reati contro le donne (dalla violenza sessuale all’omicidio) commessi tra l’unificazione e il fascismo, conservati presso l’Archivio di Stato di Como, Licia Badesi recupera dall’oblio le storie di tante mogli, figlie, fidanzate, che ci consentono di esaminare la disciplina del fenomeno, non solo dal punto di vista legislativo, ma anche sul piano della sua concreta attuazione, nel costante bilanciamento fra interessi non sempre coincidenti: quello di garantire la punizione dei colpevoli e la soddisfazione delle vittime, da un lato, e quello di evitare ripercussioni a livello pubblico e sociale per le donne coinvolte e le loro famiglie (che, come dimostra l’Autrice, sovente preferirono rinunciare a ricorrere alla giustizia), dall’altro.

Nel periodo considerato, la violenza contro le donne (nelle diverse forme in cui essa si manifesta) trovò regolamentazione prima nelle norme del codice penale sardo del 1859 – che al momento dell’unificazione fu progressivamente esteso alle province annesse (ad eccezione della Toscana, ove era stata abolita la pena di morte) – e, successivamente, in quelle del codice penale italiano del 1889, entrato in vigore nel 1890, che realizzò l’unificazione legislativa in campo penale con oltre vent’anni di ritardo rispetto all’unificazione politica, a causa, come è noto, del dibattito relativo all’abolizione della pena capitale.

Occorre considerare che, come evidenzia anche Licia Badesi, fra Otto e Novecento, la maggior parte delle violenze si consumava dentro le mura domestiche o, comunque, nell’ambito della coppia o della famiglia (come del resto, avviene ancora oggi, secondo le statistiche).

La violenza coniugale, talvolta ancora accettata in alcuni segmenti della società ottocentesca come espressione della *maritalis correctio* di origine medievale, fu oggetto di un’articolata disciplina sia dal punto di vista penalistico, sia a livello civilistico.

Nel codice penale del 1859, i “cattivi trattamenti di un coniuge verso l’altro” erano puniti, se gravi e frequenti, con l’ammonizione e, in caso di recidiva, con l’arresto, a seguito di “azione privata” (art. 515).

Occorre evidenziare che il reato di maltrattamenti coniugali (che, come specificò la giurisprudenza, costituivano “violazioni degli obblighi imposti dalle leggi civili e dalla morale fra i coniugi”<sup>3</sup>) era disciplinato tra i “reati contro l’ordine delle famiglie”, nonostante parte della dottrina ritenesse più opportuno punirlo tra i delitti contro la persona.

---

<sup>1</sup> M. Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari 2011; *Violenza di genere, politica e istituzioni*, a cura di M. Antonella Cocchiara, Milano 2014; C. Casanova, *Per forza o per amore. Storia della violenza familiare nell’età moderna*, Roma 2016; *Corpi, linguaggi, violenze. La violenza contro le donne come paradigma*, a cura di N. Mattucci, Milano 2016; *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, a cura di S. Feci e L. Schettini, Roma 2017; *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. Esposito, F. Franceschi e G. Piccini, Bologna 2018.

<sup>2</sup> *Femicide. The Politics of Woman Killing*, ed. J. Radford e D.E.H. Russell, New York 1992.

<sup>3</sup> G. Guidi, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Il Digesto italiano*, vol. XV, parte prima, Torino 1927, pp. 280-308.

Nel codice penale del 1889, infatti, il reato di “maltrattamenti nei confronti del coniuge” fu inserito nel titolo dedicato ai delitti contro la persona e punito con la reclusione fino a trenta mesi a querela della persona offesa (art. 391).

Tra i “reati contro l’ordine delle famiglie” era sanzionato, nel codice penale sardo, anche lo “stupro violento” (art. 489); anche nel codice penale italiano, il reato di “violenza carnale” continuò ad essere punito nell’ambito dei “delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie” e punito con la reclusione da tre a dieci anni (art. 331).

Nel codice penale del 1930 il reato di “maltrattamenti in famiglia” tornò ad essere disciplinato fra i delitti “contro la famiglia” e divenne procedibile d’ufficio (art. 572); punito con la reclusione da uno a cinque anni, nel 2012 il reato è stato esteso anche ai conviventi e attualmente sanzionato con la reclusione da tre a sette anni.

Il reato di violenza carnale restò, invece, disciplinato tra i “delitti contro la moralità pubblica e il buon costume” fino al 1996 (art. 519), quando il reato di “violenza sessuale” è stato inserito fra i “delitti contro la libertà personale” (art. 609 bis).

Da un punto di vista civilistico, gli “eccessi”, le “sevizie”, le “minacce” e le “ingiurie gravi” costituivano, ai sensi dell’art. 150 c. 1 del codice civile del 1865, motivo di separazione (unico rimedio ammesso, in assenza del divorzio, per interrompere la convivenza dei coniugi nei casi in cui questa fosse praticamente inesigibile). Occorre avvertire che, fra Otto e Novecento, le “botte” rappresentavano la causa di gran lunga più invocata dalle mogli che chiedevano la separazione dal marito, come ha dimostrato di recente anche Licia Badesi<sup>4</sup>, quantunque i giudici applicassero restrittivamente la norma: gli eccessi e le sevizie che giustificavano la separazione personale dei coniugi, infatti, dovevano essere, secondo la giurisprudenza, di una certa gravità<sup>5</sup>.

Il codice civile del 1942 lasciò pressoché inalterata la precedente disciplina, ammettendo la separazione per le cause tradizionali; dopo l’entrata in vigore della Costituzione, spettò alla giurisprudenza farsi interprete della nuova concezione della famiglia fondata sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ampliando, nell’attesa dell’introduzione del divorzio (legge 1 dicembre 1970 n. 898), la categoria degli “eccessi” sino ad includervi comportamenti comunque intesi a comprimere la personalità dell’altro coniuge.

Quando le violenze procuravano lesioni o, peggio, la morte della donna, si applicavano le norme sulle lesioni personali o sull’omicidio, che – occorre rammentare – nel codice penale del 1859 era punito con i lavori forzati o, nelle ipotesi aggravate, con la morte, mentre, nel codice penale del 1889 (che abolì la pena capitale, all’esito di un acceso dibattito politico), con la reclusione o con l’ergastolo.

I casi più gravi – quelli che, in genere, sfociavano nell’omicidio – arrivavano davanti alla corte d’assise, suscitando l’interesse dell’opinione pubblica, che partecipava ai processi assistendo alle udienze o leggendo i resoconti della stampa, come dimostra anche l’Autrice attraverso l’analisi di alcuni articoli di giornale dell’epoca.

Occorre tenere presente che, fra Otto e Novecento, la corte d’assise fu posta al centro dei dibattiti sulla giustizia, nell’ambito di una più ampia riflessione sul rapporto tra processo penale e opinione pubblica<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> L. Badesi, *Separati di letto e di mensa. 1865-1928*, Como 2017.

<sup>5</sup> G. di Renzo Villata, *Separazione personale dei coniugi: a) Storia*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, Milano 1989, pp. 1350-1376.

<sup>6</sup> L. Lacchè, *Una letteratura alla moda. Opinione pubblica, “processi infiniti” e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006)*, a cura di M.N. Miletta, Milano 2006, pp. 459-513; id., *“L’opinione pubblica saggiamente rappresentata”. Giurie e corti d’assise nei processi celebri tra Otto e Novecento*, in *Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare*, a cura di P. Marchetti, Napoli 2007, pp. 89-147; *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, Bologna 2008; F. Colao, *Processo penale e opinione pubblica dall’età liberale al regime*

La pubblicità dei dibattimenti, sancita dall'art. 72 dello Statuto albertino e dall'art. 268 del codice di procedura penale del 1865, consentì la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia nello Stato liberale; fu, tuttavia, soltanto dalla combinazione del principio della pubblicità del giudizio con l'istituto della giuria che l'opinione pubblica acquisì un ruolo del tutto nuovo nel processo penale, in grado anche di inserirsi nelle dinamiche processuali.

Istituita, in Italia, nel 1848 per i reati di stampa, per introdurre nel giudizio "l'elemento essenziale dell'opinione pubblica saggiamente rappresentata" – come affermava l'editto albertino sulla stampa –, la giuria fu estesa ai reati comuni dal codice di procedura penale sardo del 1859, convertito poi, salve alcune modificazioni (che incisero proprio su alcuni aspetti del giudizio in corte d'assise, che avevano già dimostrato alcune criticità), nel codice di procedura penale italiano del 1865.

Mentre, secondo tale codice, le corti d'assise erano competenti a giudicare i reati di stampo politico e "tutti i crimini che le sentenze d'accusa avranno loro rinviato", in base a un criterio discrezionale, successive riforme stabilirono la competenza dei giurati in base all'entità della pena.

L'apertura al pubblico e alla stampa delle aule delle corti d'assise (ove andavano in scena, come in un teatro, i processi per delitti passionali o crimini efferati) alimentò i timori che l'opinione pubblica potesse condizionare la formazione del libero convincimento dei giurati, spesso accusati di eccessiva indulgenza nei confronti degli imputati, nell'ambito di un più ampio dibattito sugli errori giudiziari<sup>7</sup>.

La tendenza a pronunciare verdetti assolutori o ad attenuare le pronunce di condanna si riscontra anche nei processi per violenza alle donne esaminati da Licia Badesi: i giurati riconobbero sovente il vizio totale o parziale di mente in capo all'imputato, ritenendo che il delitto fosse stato commesso in stato di "pazzia" o "morboso furore", ai sensi degli artt. 94 e 95 del codice penale del 1859, o in "stato di infermità di mente", secondo gli artt. 46 e 47 del codice penale del 1889, ovvero "nell'impeto d'ira" dovuto a "provocazione", in base all'art. 562 del codice penale del 1859 o all'art. 51 del codice penale del 1889, determinando così l'assoluzione o la diminuzione della pena.

La "gelosia d'amore", che dà il titolo al libro, diviene così il paradigma delle dinamiche sociali e culturali della violenza contro le donne, a cui legislatori e giudici stanno ancora oggi cercando di fornire risposte adeguate, nell'ambito di una politica di contrasto alla violenza di genere e di lotta contro le discriminazioni sempre più consapevole dell'importanza degli strumenti di educazione e di sensibilizzazione della società<sup>8</sup>.

---

*fascista*, in *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, a cura di L. Garlati, Milano 2010, pp. 241-269.

<sup>7</sup> C. Storti, *Giuria penale ed errore giudiziari: questioni e proposte di riforma alle soglie della promulgazione del codice di procedura penale italiano del 1913*, in *Error iudicis. Juristische Wahrheit und justizieller Irrtum*, hrsg. A. Gouron, L. Mayali, A. Padoa Schioppa, D. Simon, Frankfurt am Main 1998, pp. 257-318.

<sup>8</sup> M. D'Amico, *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, Torino 2011; *La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso*, a cura di M. D'Amico, S. Leone, Milano, 2017.